



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**TASSA SUI RIFIUTI IN CASO DI CHIUSURA STAGIONALE DI
ATTIVITÀ ALBERGHIERE**

Sentenza n.471/2025 del 02/04/2025

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Toscana, sez. 3.

Pres. Greco, Est. Bagnai

Composizione

181 TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI)
- 295 TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) -
TASSA RACCOLTA DI RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI -
Particolari condizioni d'uso - Usi stagionali - Riduzione della tariffa –
Previsione - Fattispecie relativa a struttura alberghiera inutilizzata per
alcuni mesi dell'anno.

Massima

In tema di raccolta dei rifiuti solidi urbani ben possono ammettersi dei temperamenti all'imposizione per le situazioni che possono obiettivamente comportare una minore utilizzazione del servizio, come nel caso dell'uso stagionale, con conseguente riduzione percentuale della tariffa applicabile. (Fattispecie in cui la Corte territoriale, facendo riferimento a quanto indicato in giurisprudenza in ordine alla possibile applicazione del criterio indicato dall'art. 59, comma 4, ultimo periodo del d.lgs. n. 507 del 1993 per i casi nei quali l'attività di raccolta non è stata espletata, ha ritenuto tale criterio applicabile anche all'ipotesi di chiusura di attività alberghiera protratta per molti mesi durante l'annualità in contestazione, disponendo l'obbligo di versamento della TARSU nella misura del 40% della tariffa).

Rif. normativi

Decreto Legisl. 15/11/1993 num. 5

D.L. del 6 dicembre 2011, n.
modificazioni, dalla L. 22 dicemb



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

<u>Rif.</u>	Cass., Sez. 5, Sentenza n. 9633 del 13/06/2012 (Rv. 622868 - 01)
<u>giurisprudenziali</u>	Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11451 del 11/05/2018 (Rv. 648509 - 01)
<u>Anno pubb.</u>	2025